



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 8 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTE la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 12 giugno 2019, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Tecnotrade S.r.l.s. nel prosieguo “parte” o “professionista” o “Tecnotrade” (P.I. 14164221005), attiva nel commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altre componenti

elettriche¹. Il professionista opera attraverso il sito *web* individuato dal dominio *www.tecnotradeshop.it*. Dall'ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 emerge che Tecnotrade ha conseguito un fatturato pari a €52.024,00 di cui €14.490,00 risultano essere gli utili.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la presunta scorrettezza di condotte commerciali poste in essere dalla società Tecnotrade S.r.l.s. e consistenti:

- a) nella mancata consegna dei prodotti acquistati e nel mancato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte della risoluzione del contratto e/o dell'esercizio del diritto di recesso;
- b) in alcune omissioni degli obblighi informativi precontrattuali, gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati a distanza, per quanto concerne l'indicazione del prezzo e della disponibilità dei prodotti, delle modalità di esercizio del diritto di recesso.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 16 maggio 2019 è stato comunicato alla parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11425 per possibile violazione degli artt. 24, 25, 49, comma 1, lettere *e*) e *h*), 54, comma 1, 56, comma 1, 61, comma 1 e 66-*bis*, del Codice del Consumo.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dalla sua ricezione, ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

5. Con provvedimento del 12 giugno 2019, l'Autorità ha disposto la sospensione della pratica relativa alla vendita di prodotti non disponibili e all'addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per

¹ Cfr. Verbale acquisizione atti "Visura camerale" del 6 maggio 2019.

la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

6. In data 31 luglio 2019 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

7. In data 21 agosto 2019 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 5 settembre 2019².

8. Il professionista non ha fornito le informazioni richieste in sede di avvio e non ha prodotto alcuno scritto difensivo. Inoltre, risulta che il sito non è più attivo³.

2) Le evidenze acquisite

a) Le segnalazioni

9. Con specifico riferimento alla condotta descritta al punto II, *sub a*), rilevano, anzitutto, le segnalazioni ricevute dall'Autorità dal mese di febbraio 2019, alcune recensioni presenti in rete⁴, nonché le informazioni acquisite d'ufficio.

10. Dalle segnalazioni è in primo luogo emerso quanto segue:

a) un consumatore ha acquistato un telefono cellulare sul sito *internet* del professionista in data 1° febbraio 2019, procedendo contestualmente al pagamento tramite carta di credito. Nonostante l'immediato prelievo della somma pattuita (€725) e i reclami e le richieste rivolte al professionista⁵, il bene non è stato consegnato;

b) un acquirente ha ordinato e pagato uno *smartphone* senza averlo ricevuto. Contattato il professionista, avrebbe ricevuto spiegazioni vaghe e poco credibili circa la ragione del ritardo. Comunicata la volontà di recedere dal contratto, è ancora in attesa di ricevere il rimborso di quanto versato⁶;

c) un altro compratore ha ordinato e pagato due diversi prodotti in data 16 gennaio 2019 e successivamente, trascorsi i termini previsti per la consegna, ha chiesto il rimborso di quanto versato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro⁷;

² Cfr. prot. 58270 del 5 settembre 2019.

³ Cfr. Verbale acquisizione atti del 23 luglio 2019.

⁴ Cfr. Verbale acquisizione atti del 20 agosto 2019.

⁵ Cfr. segnalazione prot. 21104 del 28 febbraio 2019.

⁶ Cfr. segnalazione prot. 26633 del 28 marzo 2019.

⁷ Cfr. segnalazione prot. 28665 del 5 aprile 2019.

- d) una consumatrice avrebbe proceduto all'ordine ad al pagamento di tre dispositivi *Apple Airpods* e, solo dopo numerosi reclami, è riuscita ad ottenere la consegna parziale della merce oggetto dell'acquisto⁸;
- e) un'altra consumatrice, in data 6 febbraio 2019 si è registrata al sito del professionista ed ha acquistato un iPhone X 256Gb al prezzo di € 865,00 tramite carta di credito. In data 19 febbraio 2019 ha chiesto informazioni in ordine alla spedizione del telefono ricevendo la risposta che il tempo di consegna era previsto in 15/20 giorni lavorativi. Successivamente, in data 15 marzo 2019, a seguito di un sollecito e varie telefonate, la consumatrice ha ricevuto una *mail* con la quale veniva informata che, se non avesse ricevuto quanto ordinato entro la settimana successiva, avrebbe avuto diritto al rimborso di quanto pagato. In data 30 marzo 2019 e in data 4 aprile 2019, la stessa ha inviato due ulteriori *e-mail* per avere notizie circa l'articolo ordinato senza però avere alcuna risposta. I successivi tentativi di contattare la società telefonicamente sono stati infruttuosi, in quanto l'utenza risultava disattivata⁹;
- f) infine un consumatore ha ordinato e pagato uno *smartphone Samsung S9* e a seguito del protrarsi dei tempi di consegna, ha formalizzato al professionista la richiesta di consegna del bene *de quo* o il rimborso della somma versata non ottenendo alcun riscontro¹⁰.

b) *Le rilevazioni effettuate d'ufficio*

11. Dalle ulteriori verifiche effettuate sul sito *internet* della parte, sono state rilevate alcune omissioni degli obblighi informativi precontrattuali, gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati a distanza per quanto concerne il prezzo dei prodotti e la loro effettiva disponibilità. Al riguardo, in particolare, è emerso che:

- a) nonostante i “*Termini e condizioni di vendita*” prevedano che “*7.1 Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti ed indicati all'interno del sito Internet www.tecnotradeshop.it, sono espressi in euro e costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.*”¹¹, non risultano pubblicati i prezzi dei prodotti¹²;

⁸ Cfr. segnalazione prot. 29195 dell'8 aprile 2019.

⁹ Cfr. segnalazione prot. 31977 del 19 aprile 2019.

¹⁰ Cfr. segnalazione prot. 33451 del 2 maggio 2019.

¹¹ Cfr. Verbale acquisizione atti del 9 maggio 2019 “Termini e condizioni di vendita”.

¹² Cfr. Verbale acquisizione atti del 9 maggio 2019 “Esempio scheda prodotto”.

- b) nelle informazioni concernenti l'esercizio del diritto di recesso (disponibili alla pagina "*Resi reCESSI e rimborsi*") non sarebbe presente alcun modulo per l'esercizio del diritto di recesso, mentre per comunicare la volontà di avvalersene si prevede che i consumatori siano tenuti ad inviare una raccomandata A/R al professionista indicante la propria volontà;
- c) nella sezione dedicata al diritto di recesso è dato leggere: "5.2 *Ogni eventuale rimborso all'Acquirente verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal Venditore e scelta dall'Acquirente, in modo tempestivo e, in caso di esercizio del diritto di recesso, (...), al massimo entro 30 gg. dalla data in cui il Venditore è venuto a conoscenza del recesso stesso*"¹³.

3) *Le argomentazioni difensive della parte*

12. Il professionista non ha partecipato al procedimento e non ha prodotto alcuna memoria.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo *internet*, in data 21 agosto 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

14. Con comunicazione pervenuta in data 5 settembre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la delibera n. 46/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

15. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che "*con riferimento al caso di specie, il consumatore, a causa delle informazioni incomplete presenti sul sito del professionista relative all'esercizio del diritto di recesso, potrebbe essere stato indotto ad assumere decisioni commerciali che, altrimenti, non avrebbe preso*", ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno

¹³ Cfr. Verbale acquisizione atti del 9 maggio 2019 "Termini e condizioni di vendita".

strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle condotte oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Osservazioni preliminari

16. L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'*e-commerce*, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista.

17. È, dunque, maggiore l'esigenza di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, *in primis* l'adempimento delle obbligazioni principali del contratto e quindi della consegna dei beni acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta.

18. Nella fase prodromica alla scelta d'acquisto occorre pertanto fornire un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente in ordine alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del professionista.

19. Peraltro, considerate le caratteristiche e l'articolazione a mezzo *internet*, un maggior dettaglio nell'offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista.

20. Inoltre, occorre evidenziare che, nel settore dell'*e-commerce*, gli obblighi informativi in capo al professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell'inoltro di un ordine. Nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l'elevata concorrenza nell'*e-commerce*, se prontamente e adeguatamente informato sull'eventuale impossibilità di evadere l'ordine alle

condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto concorrente.

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II

21. Le evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria fanno emergere che un rilevante numero di ordini non sono stati correttamente onorati dal professionista, pur essendo stati regolarmente pagati dai consumatori¹⁴.

22. Le segnalazioni pervenute prima e nel corso del procedimento testimoniano la circostanza che gli episodi legati alla mancata consegna sono ascrivibili ad una strategia commerciale del professionista preordinata al precipuo scopo di trarre indebito vantaggio dal meccanismo contrattuale utilizzato e, in modo particolare, dal pagamento anticipato da parte dei consumatori¹⁵.

23. A questo deve aggiungersi che molti prodotti non consegnati ai consumatori erano presentati come disponibili sul sito *web* al momento dell'acquisto, pur non essendo nella disponibilità del professionista, né del fornitore di riferimento. I consumatori, solo dopo aver effettuato l'acquisto, apprendevano infatti dei problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei prodotti acquistati¹⁶. Peraltro, Tecnotrade ha fornito raramente risposte ai consumatori e quando ciò è avvenuto, esse sono state vaghe, indeterminate e in ogni caso del tutto inadeguate rispetto al contenuto dei reclami presentati dai consumatori¹⁷.

24. I consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno comunque ottenuto il rimborso, incontrando quindi notevoli ostacoli nell'esercizio dei loro diritti contrattuali¹⁸.

25. La condotta descritta, complessivamente considerata, integra una pratica commerciale aggressiva, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto e pertanto idonea ad indurlo ad assumere una decisione commerciale – l'acquisto e il pagamento di un prodotto – che non avrebbero altrimenti preso. I consumatori, infatti, basano

¹⁴ Cfr. segnalazione prot. 21104 del 28 febbraio 2019.

¹⁵ Cfr. segnalazione prot. 26633 del 28 marzo 2019.

¹⁶ Cfr. segnalazione prot. 31977 del 19 aprile 2019.

¹⁷ Cfr. segnalazione prot. 26633 del 28 marzo 2019.

¹⁸ Cfr. segnalazione prot. 44842 del 26 giugno 2019.

la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile. Inoltre, viene in rilievo la circostanza che i consumatori, contestualmente all'effettuazione dell'ordine, provvedono all'immediato pagamento del bene prescelto utilizzando gli strumenti di pagamento accettati dal professionista (nel caso di specie carta di credito o bonifico bancario) e che, successivamente all'annullamento dell'ordine e/o alla risoluzione del contratto per il ritardo nella consegna, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso delle somme versate. Rileva, infine, anche la marcata posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto.

26. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali.

27. Inoltre, con specifico riguardo al *set* informativo normativamente previsto, sono state riscontrate specifiche carenze ai sensi del Codice del Consumo. Sul punto, non risulta pubblicato il prezzo del bene, in violazione dell'art. 49, comma 1, lettera *e*), del Codice del Consumo; né il *link* sulla *homepage* al modulo necessario all'esercizio del diritto di recesso, in violazione dell'art. 49, comma 1, lettera *h*), del Codice del Consumo.

28. Dalle segnalazioni, inoltre, emerge una violazione del Codice del Consumo per quanto concerne l'obbligo di utilizzare la raccomandata A.R. per comunicare la volontà di recedere, in contrasto con il dispositivo di cui all'art. 54, comma 1, del Codice del Consumo.

29. In particolare, il professionista impone un onere eccessivo a carico del consumatore in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso, limitando le possibilità di comunicazione ad un solo strumento, peraltro oneroso per il consumatore ossia la raccomandata A.R..

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

30. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11, della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

32. Riguardo alla pratica commerciale accertata, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della dimensione del professionista e delle specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia il sito *internet* aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori, potendosi quindi ritenere che la condotta in questione abbia interessato un numero molto rilevante di consumatori.

33. Per quanto concerne i criteri dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione e della personalità dell'agente, occorre evidenziare che il professionista, dopo l'avvio del procedimento, non ha posto in essere azioni volte a limitare e/o circoscrivere il danno per i consumatori. Peraltro, TecnoTrade non ha partecipato al procedimento limitandosi a porre *off line* il sito.

34. Per quanto riguarda la durata delle violazioni di cui ai punti 23, 24 e 25 del presente provvedimento, confermata dalle descritte segnalazioni e dalle recensioni presenti in rete¹⁹, gli elementi disponibili in atti evidenziano che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di febbraio 2019²⁰ e risulta allo stato cessata, non essendo il sito più attivo²¹. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società TecnoTrade S.r.l.s. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

35. Per quanto riguarda la durata delle violazioni della disciplina dei diritti dei consumatori nei contratti, dagli elementi disponibili in atti risulta che le

¹⁹ Cfr. Verbale acquisizione atti del 20 agosto 2019.

²⁰ Cfr. segnalazione prot. 21104 del 28 febbraio 2019.

²¹ Cfr. Verbale acquisizione atti del 23 luglio 2019.

condotte contestate sono state poste in essere dal mese di febbraio 2019²² e risultano allo stato cessate, non essendo il sito più attivo²³. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Tecnotrade S.r.l.s. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II lettera a) costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 24 e 25, del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive e ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto II lettera b) costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere e) e h) e 54, comma 1, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II lettera a) del presente provvedimento, posta in essere dalla società Tecnotrade S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la mancata e/o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al punto II lettera b) del presente provvedimento posta in essere dalla società Tecnotrade S.r.l.s., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni degli artt. 49, comma 1, lettere e) e h), e 54, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

²² Cfr. segnalazione prot. 21104 del 28 febbraio 2019.

²³ Cfr. Verbale acquisizione atti del 23 luglio 2019.

c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta sub a) alla società Tecnotrade S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro);

d) che con riferimento alle condotte descritte sub b), alla società alla società Tecnotrade S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 €(quindicimila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli